



AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DELLE AZIONI PROPRIE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie di Snam S.p.A. (la "**Società**"), anche in via frazionata, ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 58/1998 (il "**TUF**") e nei termini illustrati nella presente relazione illustrativa (la "**Relazione**").

La Relazione è redatta in conformità e seguendo la struttura dell'Allegato 3A, schema n. 4, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "**Regolamento Emittenti**").

1) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno che l'Assemblea degli azionisti della Società deliberi in merito all'autorizzazione all'acquisto, anche in via frazionata, di azioni della Società ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile nonché dell'art. 132 del TUF (l' "**Autorizzazione**").

L'Autorizzazione ha lo scopo di dotare la Società di uno strumento di flessibilità strategica e finanziaria finalizzato ad accrescere il valore per l'azionista anche attraverso il miglioramento della struttura finanziaria della Società.

L'obiettivo che il Consiglio di Amministrazione intende perseguire è di dotare la Società di azioni proprie da utilizzare:

- per compiere attività di promozione della liquidità e gestione della volatilità del corso borsistico delle azioni della Società e, in particolare, intervenire sull'andamento dei titoli in relazione a contingenti situazioni di mercato, facilitando gli scambi sul titolo in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché, eventualmente, in conformità con la prassi di mercato ammessa ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera c), del TUF inerente all'attività di sostegno della liquidità del mercato;
- nell'ambito di azioni connesse a futuri progetti industriali e finanziari coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire anche mediante scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie per l'acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari, per progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissioni obbligazionarie convertibili, ecc.); e
- ai fini dell'esecuzione di eventuali futuri piani di *stock option* che la Società dovesse decidere di adottare.

2) Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale della Società è pari a Euro 3.696.851.994,00 ed è rappresentato da n. 3.500.638.294 azioni ordinarie, prive di valore nominale, nominative e interamente liberate.

Al riguardo, si propone all'Assemblea di autorizzare l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, per un esborso fino a 500 milioni di euro e sino al limite massimo pari al 3,5% del capitale sociale sottoscritto e liberato, avuto riguardo alle azioni proprie già possedute dalla Società, a far data dalla data di efficacia della scissione parziale e proporzionale della Società sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli Azionisti convocata in data 1° agosto 2016.

Si precisa che le azioni proprie già possedute alla data della presente relazione ammontano a 1.127.250, pari allo 0,03% del capitale sociale, e che, pertanto, se l'autorizzazione all'acquisto fosse deliberata in data odierna essa avrebbe ad oggetto fino ad un massimo di 121.395.090 azioni ordinarie della Società, pari al 3,47% del capitale sociale sottoscritto e liberato, qualora la scissione parziale e proporzionale della Società sia approvata dall'assemblea degli azionisti della Società.

3) Informazioni utili per la valutazione del rispetto dell'art. 2357, comma 3, del codice civile

L'acquisto oggetto della Vostra autorizzazione è conforme al limite disposto dall'art. 2357, terzo comma, del codice civile (come modificato dall'articolo 7, comma 3-*sexies* del D.L. n. 5/2009, convertito in L. n. 33/2009), dato che esso ha ad oggetto un numero di azioni che, sommato alle azioni già detenute dalla Società, non potrà eccedere la quinta parte del capitale sociale.

Si precisa, al riguardo, che le società controllate non detengono azioni della Società.

4) Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto, che potrà effettuarsi anche in più riprese ed operazioni, viene richiesta per una durata di 18 (diciotto) mesi a far data dalla data di efficacia della scissione parziale e proporzionale della Società sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli Azionisti convocata in data 1 agosto 2016.

5) Corrispettivo minimo e massimo

Gli acquisti delle azioni oggetto della presente Relazione dovranno essere realizzati a un prezzo non superiore di più del 5% e non inferiore di più del 5% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") nella seduta precedente ogni singola operazione.

Qualora la Società si proponga di sostenere la liquidità delle proprie azioni in conformità ai criteri stabiliti dalla prassi di mercato prevista dall'art. 180, comma 1, lettera c), del TUF inerente all'attività di sostegno della liquidità del mercato, ammessa dalla Consob con delibera

n. 16839 in data 19 marzo 2009, e successive modifiche, il prezzo d'acquisto verrà stabilito nel rispetto della suddetta prassi di mercato ammessa. Ad oggi, tale prassi di mercato ammessa prevede che il prezzo d'acquisto non debba essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente sul MTA.

Detti parametri sono ritenuti adeguati per individuare l'intervallo di valori entro il quale l'acquisto di azioni proprie è di interesse per la Società, fermo restando che non potranno essere superati i limiti di valore e di volumi eventualmente previsti dalla normativa vigente.

6) Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti

Le operazioni di acquisto saranno effettuate in conformità a quanto previsto nell'articolo 132 del TUF, nell'art. 144-*bis* del Regolamento Emittenti e di ogni altra normativa applicabile, incluse, eventualmente, le prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob.

Si precisa inoltre che l'acquisto che Vi chiediamo di autorizzare sarà attuato dal Consiglio di Amministrazione o dai soggetti da esso incaricati nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2357, primo comma, del codice civile e cioè nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 132 del TUF, le operazioni di acquisto oggetto della Vostra autorizzazione saranno in ogni caso effettuate (anche in più riprese) sul MTA secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (e nelle relative istruzioni), che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti. Gli acquisti potranno avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'articolo 132, comma 3, del TUF o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

In conformità con il disposto dell'articolo 2357-*ter*, secondo comma, del codice civile, si precisa che finché le azioni oggetto della Vostra autorizzazione resteranno in proprietà della Società, il diritto agli utili ed il diritto di opzione saranno attribuiti proporzionalmente alle altre

azioni; il diritto di voto per le azioni proprie, inoltre, resterà sospeso; dette azioni proprie verranno tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo dei *quorum* richiesti per la costituzione e per le deliberazioni dell'organo assembleare.

7) **Riduzione del capitale sociale**

Il Consiglio di Amministrazione precisa che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale, quindi le azioni acquistate non saranno annullate.

Signori Azionisti, siete pertanto invitati a:

1. *autorizzare, ai sensi degli artt. 2357 e del codice civile e 132 del D.Lgs. n. 58/1998, atti di acquisto di azioni proprie per un esborso fino a 500 milioni di euro e sino al limite massimo del 3,5% del capitale sociale sottoscritto e liberato, avuto riguardo alle azioni proprie già possedute dalla Società, ad esito della scissione parziale e proporzionale della Società, qualora la medesima scissione fosse approvata dall'assemblea degli azionisti della Società, da effettuarsi, anche in via frazionata, entro 18 (diciotto) mesi a far data dalla data di efficacia della scissione parziale e proporzionale della Società sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli Azionisti convocata in data 1° agosto 2016; si precisa che (i) gli acquisti dovranno essere realizzati a un prezzo non superiore di più del 5% e non inferiore di più del 5% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") nella seduta precedente ogni singola operazione, (ii) qualora la Società si proponga di sostenere la liquidità delle proprie azioni in conformità ai criteri stabiliti dalla prassi di mercato prevista dall'art. 180, comma 1, lettera c), del TUF inerente all'attività di sostegno della liquidità del mercato, ammessa dalla Consob con delibera n. 16839 in data 19 marzo 2009, e successive modifiche, il prezzo d'acquisto verrà stabilito nel rispetto della suddetta prassi di mercato ammessa. Ad oggi, tale prassi di mercato ammessa prevede che il prezzo d'acquisto non debba essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente sul MTA, e (iii) le operazioni di acquisto verranno in ogni caso effettuate (anche in più riprese) sul MTA secondo modalità*

operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (e nelle relative istruzioni), che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita (cfr. art. 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti); il tutto da eseguirsi in conformità alla relazione allegata alla presente delibera e per le finalità ivi descritte;e

2. conferire al Consiglio di Amministrazione, e/o per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere, ivi incluso il potere di sub-delega ovvero di affidare l'incarico a specialisti esterni, da esercitarsi anche disgiuntamente e con la più ampia discrezionalità, affinché procedano all'attuazione degli atti di acquisto ivi contemplati, in ogni caso nel pieno rispetto della normativa vigente e dei limiti oggetto della Vostra autorizzazione come sopra deliberata, fermo restando che finché le azioni resteranno in proprietà della Società, il diritto agli utili ed il diritto di opzione saranno attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; il diritto di voto per le azioni proprie, inoltre, resterà sospeso, ma dette azioni proprie verranno tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo dei quorum richiesti per la costituzione e per le deliberazioni dell'organo assembleare.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Carlo Malacarne